



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO LAMANDINI

Seduta del 23/02/2021

Esame del ricorso n. 1245507/2020 del 28/09/2020

proposto da [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED]



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO LAMANDINI

Seduta del 23/02/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce che è stata titolare del c/c n.***0017, aperto presso l'intermediario resistente ed estinto in data 16.11.2012, con saldo pari a zero. Fino al 9.06.2009 l'intermediario resistente ha applicato un tasso (fisso) d'interesse creditorio, con la stessa precedentemente concordato e non contestato, pari al 3,55%, così come risultante dal prospetto competenze al 31.03.2009. A partire dal 10.06.2009, tuttavia, a dire di parte ricorrente, l'intermediario resistente avrebbe introdotto variazioni peggiorative del tasso d'interesse creditorio, che hanno progressivamente condotto sino a zero l'aliquota applicata. Tali variazioni, a dire di parte ricorrente, sono illegittime dal momento che non sono state previamente concordate con la stessa, né parte ricorrente avrebbe mai ricevuto proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche da parte dell'intermediario resistente. Chiede, conseguentemente, che venga rideterminata la misura degli interessi attivi alla stessa spettanti, nel periodo intercorrente dal 10.06.2009 fino al 16.11.2012, applicando l'aliquota non contestata del 3,55% e che le venga, conseguentemente, riconosciuta la differenza (tra gli interessi corrisposti dalla resistente e quelli dovuti sulla base del tasso del 3,55%) pari ad euro 15.653,74.

L'intermediario resistente eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso dal momento che le richieste avanzate sarebbero volte a rideterminare il saldo di un rapporto di conto corrente e tenderebbero, pertanto, a sollecitare un'attività consulenziale dell'Arbitro. Esse inoltre sarebbero estranee alla competenza ratione temporis dell'Arbitro dal momento che il contratto di conto corrente in titolarità della società ricorrente è stato



Stipulato nel 2005 e la doglianza verterebbe su asseriti vizi (genetici) del contratto. Eccepisce altresì l'inammissibilità/infondatezza per intervenuta prescrizione delle richieste relative all'anno 2008 e 2009 dal momento che è decorso sia il termine decennale previsto per la conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.), sia il termine di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), tenuto conto del fatto che il reclamo è stato presentato in data 11.08.2020. Nel merito, rileva che il contratto sottoscritto tra le parti espressamente riserva alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, anche in senso meno favorevole al cliente, con le modalità e secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 118 del TUB; fa presente, dunque, che le variazioni delle condizioni di tasso applicate al contratto sono state oggetto di apposita proposta di modifica unilaterale. In particolare, con comunicazione n. 2 del 29.04.2009, l'intermediario adduce di aver informato della riduzione del tasso a credito allo 0,75% con decorrenza dal 10.06.2009, e, in seguito, con comunicazione n. 5 del 01.06.2010, i tassi venivano nuovamente modificati allo 0,25% a decorrere dal 20.07.2010. Infine, con comunicazione di modifica unilaterale del 20.02.2012, i tassi venivano modificati allo 0,01% con decorrenza dal 30.04.2012. Afferma che, per quanto attiene alle modalità di comunicazione alla clientela delle modifiche contrattuali, si è sempre attenuta, oltre che a quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti, a quanto disposto dall'art. 118 del TUB e ha puntualmente ottemperato all'obbligo di comunicazione espressa al cliente di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con preavviso minimo di trenta giorni. Riferisce, in particolare, che parte ricorrente ha aderito al Servizio Banca Multicanale con Documenti On Line, e, pertanto, ha accettato di ricevere dalla banca ogni comunicazione mediante pubblicazione all'interno della sezione riservata sul sito Internet della banca stessa, esonerando l'istituto dall'onere di dover ricorrere alla trasmissione di copie cartacee.

Le parti hanno depositato replica e controreplica.

DIRITTO

Vanno anzitutto respinte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso. Il ricorso, infatti, non ha ad oggetto l'accertamento di una nullità originaria, bensì l'accertamento della illegittimità di alcune variazioni peggiorative concretizzatesi dopo il 01.01.2009 sicché la relativa domanda rientra nella competenza ratione temporis dell'Arbitro (v. Collegio di Bologna, decisione n. 21803/20). Non è inoltre sollecitata, dal ricorrente, un'attività consulenziale dell'Arbitro, dal momento che parte ricorrente specifica puntualmente le censure rivolte al comportamento dell'intermediario, riferendosi, con riguardo ad esse, ai dati risultanti dagli e/c che pure produce. (v. Collegio di Bologna, decisione n. 1126/20)

Neppure appare fondata l'eccezione di prescrizione delle richieste concernenti gli interessi spettanti nel periodo intercorrente dal 10.06.2009 fino al 10.08.2010, che l'intermediario resistente solleva in considerazione del fatto che il reclamo (che vale quale atto interruttivo della prescrizione) è stato presentato in data 11.08.2020, e dunque dopo il termine decennale di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.) Reputa infatti l'Arbitro, che il dies a quo della prescrizione dell'eventuale credito derivante dalla rideterminazione degli interessi attivi (dal 10/06/2009 al 16/11/2012, all'aliquota del 3,55% fisso), non può decorrere che dal momento di estinzione del conto sul quale quegli interessi attivi avrebbero dovuto essere contabilizzati, avvenuta il 16.11.2012 (v. Cass., sez. I, ord. 30/11/2017 n° 28819).



Nel merito, la pretesa va accolta, sulla base della documentazione prodotta agli atti.

Per quanto infatti l'intermediario abbia eccepito (i) che le variazioni delle condizioni di tasso applicate al contratto sono state sempre oggetto di apposita proposta di modifica unilaterale, in conformità a quanto previsto nel testo contrattuale accettato tra le parti, che espressamente riserverebbe alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, anche in senso meno favorevole al cliente, con le modalità e secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 118 del TUB (si tratterebbe in particolare delle seguenti comunicazioni: (a) comunicazione del 29.04.2009 con cui, dal 10.06.2009, si introduce una variazione del tasso d'interesse creditorio dal 3,050% allo 0,75%: (b) comunicazione del 1.06.2010 con cui, dal 20.07.2010, il tasso d'interesse creditorio è stato ulteriormente variato dallo 0,75% allo 0,25%: (c) comunicazione del 20.02.2012, con cui, dal 30.04.2012, il tasso degli interessi creditori viene, ulteriormente, ridotto dallo 0,25% allo 0,01%) e (ii) che tali variazioni sarebbero state validamente comunicate al cliente con preavviso minimo di trenta giorni, mediante "supporto durevole preventivamente accettato dal cliente", quale è la pubblicazione all'interno dell'area del sito Internet dell'intermediario stesso, in quanto la società ricorrente avrebbe aderito al Servizio Banca Multicanale con Documenti On Line, e pertanto, accettato di ricevere dalla banca ogni comunicazione mediante pubblicazione all'interno della sezione riservata sul sito Internet della banca stessa, esonerando l'istituto dall'onere di dover ricorrere alla trasmissione di copie cartacee, non constano in atti – perché l'intermediario resistente ha omesso di produrli, come avrebbe dovuto a sostegno documentale delle eccezioni svolte – né il contratto stipulato tra le parti che avrebbe dovuto dare la prova del fatto che fosse effettivamente prevista la facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali con pattuizione specificatamente approvata da parte ricorrente né documentazione attestante il fatto che parte ricorrente abbia aderito al Servizio Banca Multicanale con Documenti On Line e abbia accettato in tal modo di ricevere dalla banca ogni comunicazione mediante pubblicazione all'interno della sezione riservata sul sito Internet della banca stessa, esonerando l'istituto dall'onere di dover ricorrere alla trasmissione di copie cartacee.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI